

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

*( approvato il 14 ottobre 2021 Del. n° 10 )*

L'ordinario buon andamento delle attività scolastiche si basa sull'osservanza del Regolamento di Istituto, che stabilisce le norme di comportamento degli alunni e le relative sanzioni in caso di inosservanza, sulla scorta di quanto indicato anche nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 24/06/1998, n. 249 e successive modifiche) che raccoglie i diritti e i doveri degli allievi. È parte integrante del presente Regolamento di Istituto il Regolamento di Prevenzione e Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e di Cyber-bullismo nella Scuola, il Protocollo Covid, il Regolamento dei Viaggi e Visite guidate, il Regolamento di applicazione della normativa antifumo, allegati.

### A. NORME GENERALI

#### Art. 1

Gli alunni entrano nell'atrio dell'istituto dall'ingresso principale e da via Fortis, secondo le indicazioni comunicate ad inizio anno in attuazione del Protocollo Covid-19. Dopo il suono della prima campana devono entrare in classe, dove saranno accolti dal docente della prima ora. Al suono della seconda campana hanno inizio le lezioni.

***Nota: l'atrio dell'Istituto viene aperto alle ore 7:30 per gli studenti; essi possono sostare nell'atrio, ma possono entrare nelle classi solo al suono della prima campana alle 7:40. Le lezioni iniziano alle ore 7:45.***

#### Art. 2

Gli alunni che entrano in classe dopo il suono della seconda campana:

- potranno entrare in classe se muniti del permesso di entrata permanente in ritardo per motivi di trasporto;
- potranno entrare in classe se muniti del permesso richiesto dal genitore tramite Libretto Web;
- potranno accedere alle lezioni se entrano entro le 7.50, in tal caso il docente della prima ora segnerà "Ritardo breve" sul registro elettronico. Si ricorda che la mancanza di puntualità sarà considerata ai fini del voto di comportamento;
- se arrivano a scuola oltre le 7.50 e sono privi di formale richiesta di permesso effettuata da un genitore se minorenni, dovranno entrare obbligatoriamente dall'ingresso principale di via Vicenza, attendere in atrio il termine della prima ora di lezione e potranno accedere alle lezioni previo permesso della Dirigente o dei Collaboratori.

**La scuola è un ambiente pubblico, pertanto il modo di presentarsi degli allievi dovrà essere decoroso e adeguato a ciò che si conviene ad un Istituto scolastico.**

#### Art. 3

**Le comunicazioni tra scuola e famiglia avvengono tramite Registro Elettronico. Genitori e studenti sono provvisti di proprie credenziali.**

Le famiglie e gli studenti sono invitati a consultare costantemente il Registro Elettronico.

Per poter far richiesta motivata di permesso di entrata in ritardo e/o di uscita anticipata permanente, i genitori degli studenti dovranno accedere alla sezione MODULISTICA del Registro Elettronico; invece, per la richiesta saltuaria di entrata in ritardo e/o di uscita anticipata i genitori compileranno l'apposita sezione del Libretto web.

Le assenze vanno puntualmente giustificate tramite Libretto Web.

#### **Art. 4**

I genitori degli studenti maggiorenni possono prendere visione e firmare, tramite registro elettronico, la liberatoria con la quale autorizzano, ogni anno, i propri figli a firmare le giustificazioni per le assenze, le eventuali comunicazioni per scioperi e/o eventuali entrate/uscite fuori orario.

Se tale liberatoria non viene firmata, si intende che il genitore deve firmare le giustificazioni e l'alunno, di conseguenza, non è autorizzato a giustificarsi da sé.

#### **Art. 6**

Ogni assenza, anche di un'ora soltanto, deve essere giustificata il giorno stesso del rientro a scuola, tramite Libretto Web dal genitore o, se autorizzato, dello studente maggiorenne e deve esprimere con chiarezza i giorni e il motivo dell'assenza. Non è consentita la riammissione alle lezioni senza la giustificazione. L'alunno potrà eccezionalmente essere riammesso alle lezioni previa autorizzazione del D.S. o dei suoi Collaboratori.

**N.B.: la giustificazione delle assenze viene effettuata dall'insegnante della prima ora che accederà al registro elettronico e dopo aver effettuato l'appello, entrerà nella sezione Libretto web per giustificare assenze e/o ritardi.**

#### **Art.7**

Le richieste di uscita anticipata da scuola vanno richieste esclusivamente nella prima ora di lezione del mattino, cioè entro le 8:40, anche se riguardano le ore del pomeriggio tramite Libretto Web. Di norma non è possibile entrare dopo le 10:45 ed uscire prima delle 10:30, salvo eccezioni autorizzate dalla Dirigente Scolastica o dai suoi collaboratori, per motivi di salute o per visite mediche che vanno documentate al rientro in classe.

Non è consentito, altresì, chiedere per lo stesso giorno di lezione l'entrata in ritardo e l'uscita anticipata.

#### **Art. 8**

Il patrimonio dell'Istituto appartiene alla collettività e chiunque lo danneggi è tenuto al risarcimento dei danni. La valutazione dell'entità del danno è determinata dalla Giunta Esecutiva. Quando l'individuazione dei responsabili non è possibile il risarcimento è dovuto dal gruppo o dai gruppi che hanno usufruito dell'arredo, dell'aula/laboratorio o delle attrezzature.

#### **Art. 9**

Manifesti e avvisi vanno affissi negli appositi spazi comuni predisposti dalla scuola, previa verifica da parte del DS. Nelle classi, previo accordo con l'insegnante coordinatore, possono essere affissi avvisi o manifesti che siano inerenti con l'attività didattica o con interessi culturali degli alunni quando non siano in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume.

#### **Art. 10**

È assolutamente vietato fumare (anche la sigaretta elettronica) in tutti i locali dell'edificio scolastico e in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto. La violazione del divieto è punita con sanzioni pecuniarie e disciplinari in forza dalla legge dello Stato. Il DS e il responsabile della sicurezza possono comminare le sanzioni pecuniarie; tutti i docenti e il personale della scuola devono sorvegliare sul rispetto della norma e segnalare eventuali violazioni al DS, al RSPP o ai collaboratori del DS. Si rimanda al relativo Regolamento.

#### **Art. 11**

La legge garantisce a tutte le componenti della scuola il diritto di riunione ed assemblea. Le riunioni e le assemblee durante l'orario scolastico o di lavoro si svolgono nelle modalità e nei tempi indicate dalla normativa.

Le riunioni e le assemblee che si svolgono devono essere richieste almeno cinque giorni prima al Dirigente scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il DS può chiedere di rinviare o non autorizzare la riunione in presenza di condizioni ostative gravi che vanno rese note agli organizzatori.

#### **Art. 12**

In occasione di manifestazioni degli studenti, dovrà essere garantita la piena libertà di parteciparvi o meno. In caso di astensione collettiva proclamata dagli studenti la scuola garantisce il proprio funzionamento a prescindere dal numero di alunni presenti. I genitori, o coloro che esercitano la potestà dello studente minorenni, dovranno dichiarare, nella sezione del R.E. relativa alla motivazione delle assenze, di essere a conoscenza della partecipazione del figlio alla manifestazione. Gli alunni maggiorenni dichiarano autonomamente la loro adesione come motivazione dell'assenza.

N.B.: Ove si verificassero astensioni collettive il Consiglio di classe si riserverà di recuperare le giornate di mancato svolgimento delle lezioni, sottraendole alle visite didattiche o ai viaggi di istruzione.

#### **Art. 13**

L'accesso ai laboratori e ai reparti di lavorazione, al fine di evitare responsabilità e incidenti, è consentito agli alunni soltanto in presenza degli insegnanti o del personale addetto. Durante le esercitazioni in laboratorio tutti devono indossare l'abbigliamento previsto nel rispetto delle norme di sicurezza (DPI: camice, guanti e occhiali protettivi).

#### **Art. 14**

Durante le lezioni gli alunni possono uscire dall'aula solo per motivi validi e in caso di effettiva necessità, previo consenso del docente dell'ora, responsabile dell'incolumità dello studente.

#### **Art. 15**

Al cambio dell'ora, se è previsto un cambio d'aula, gli alunni sono tenuti a raggiungere velocemente le rispettive aule; è severamente vietato sostare nei corridoi.

#### **Art. 16**

Durante l'intervallo gli alunni devono obbligatoriamente uscire dalle aule e sostare nel cortile, se è prevista la ricreazione all'aperto; in caso di maltempo, gli studenti devono rimanere in aula sotto la sorveglianza del docente.

**È assolutamente vietato uscire dal perimetro scolastico.** Al termine dell'intervallo gli alunni sono tenuti a rientrare nelle aule per attendere gli insegnanti senza sostare nei corridoi o nell'atrio.

#### **Art. 17**

Durante le lezioni è fatto, di norma, divieto agli alunni di accedere ai distributori di bevande.

#### **Art. 18**

Gli alunni devono evitare di compiere qualsiasi gesto che possa arrecare danno a sé e agli altri. Durante le lezioni gli alunni non possono utilizzare oggetti e/o materiali di qualsiasi ordine e tipo non strettamente inerenti l'attività scolastica.

#### **Art. 19**

I telefoni cellulari e tutti gli altri dispositivi elettronici/digitali, ad eccezione dei tablet, pc espressamente autorizzati da parte del personale scolastico, devono essere spenti e inseriti negli appositi contenitori indicati dai docenti o sulla cattedra nel momento in cui iniziano le lezioni. I telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici/digitali personali, non di uso didattico, possono essere usati solo ed

esclusivamente durante l'intervallo (non è consentito l'utilizzo nel cambio dell'ora). **E' fatto comunque e sempre assoluto divieto di utilizzo di telecamere e fotocamere nell'istituto e in generale è vietata la ripresa non espressamente autorizzata di persone e luoghi all'interno della scuola.**

#### **Art. 20**

Tutte le iniziative nell'ambito dell'Istituto e a nome di esso devono essere espressamente autorizzate dagli organi previsti.

#### **Art. 21**

Gli alunni possono chiedere di essere ricevuti dal D.S. I familiari possono richiedere un appuntamento al Dirigente tramite email o telefonicamente.

### **B. DISCIPLINA**

#### **PRINCIPI GENERALI**

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
- 2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 3) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento.

#### **Art.1 (doveri)**

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo
- avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola
- rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento di Prevenzione e Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e di Cyber-bullismo nella Scuola di cui all'Allegato I, e ad adottare tutti i comportamenti conformi al più pedissequo rispetto dello stesso
- Consegnare, all'arrivo a scuola, al personale ATA in portineria ogni e qualsiasi oggetto di difesa personale quale risultante da espressa autorizzazione scritta del/i genitore/i o da persona esercente sullo studente la potestà genitoriale, poiché, in mancanza di detta autorizzazione scritta, è vietato arrivare a scuola ed introdurre nell'ambiente scolastico ogni e qualsiasi oggetto di difesa personale

#### **Art.2 (mancanze disciplinari)**

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti.

Sempre salva l'applicazione di quanto previsto dall'ordinamento giuridico in sede penale e/o civile, sono sanzionabili tutti i comportamenti contrari al presente Regolamento di Istituto ed Allegato I, tenuti

nell'ambito dell'attività scolastica, extra-scolastica, didattica, extra-didattica, ivi comprese le assemblee, l'intervallo, le uscite didattico/sportive e i viaggi di istruzione.

I comportamenti di seguito riportati sono da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, poiché non esauriscono la gamma delle possibili mancanze disciplinari che si possono verificare e sanzionare.

- a) Fumare
- b) Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici
- c) Inosservanza degli orari in genere (numerose ritardi brevi non imputabili al trasporto), rientri in classe in ritardo dopo il termine delle ricreazioni)
- d) Frequenti e numerose assenze non adeguatamente e puntualmente giustificate
- e) Comportamento disattento e disinteressato
- f) Disturbo dell'attività didattica
- g) Uscite ripetute o prolungate dalla classe
- h) Attività non autorizzate né programmate durante le lezioni
- i) Danneggiamento dei locali, delle attrezzature didattiche e violazione delle norme di sicurezza e di igiene
- j) Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola
- k) Atti di violenza di qualsiasi genere, fisica, psicologica, morale nei confronti delle persone
- l) Furto di beni
- m) Introduzione e/o uso di ogni e qualsiasi sostanza stupefacente in ogni e qualsiasi forma e quantità
- n) Utilizzo di telefoni cellulari/altri dispositivi e/o di internet per fini illeciti o contro la decenza, o che possa anche solo potenzialmente arrecare danno o pregiudizio all'integrità fisica, psichica, morale, all'immagine e alla reputazione di una persona, e comunque in violazione a quanto previsto dall'Allegato I
- o) Atti di bullismo e/o atti vandalici, e/o di cyber-bullismo anche alla luce di quanto previsto dalla Legge e dall'Allegato I
- p) Consumo, detenzione di bevande alcoliche
- q) Uso del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico/digitale- durante una verifica non espressamente autorizzato dal personale docente a fini didattici
- r) Reiterazione di comportamenti contrari ai doveri scolastici e/o posti in essere in violazione a qualsiasi obbligo derivante dal presente Regolamento e relativo Allegato I
- s) Offese verbali gravi ai compagni e/o ai docenti e/o al personale ATA e comportamenti in generale lesivi della dignità personale.

### Art.3 (sanzioni disciplinari)

| Mancanze disciplinari                                 | Sanzione disciplinare                            | Organo competente                   | Organo scolastico cui si può ricorrere                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a) Fumare                                             | Sanzione pecuniaria secondo la normativa vigente | Dirigente scolastico o suo delegato | non impugnabile<br>VEDI Applicazione normativa antifumo<br><b>Allegato II</b> |
| b) Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici | Ammonizione verbale                              | Docente                             | non impugnabile                                                               |
| c) Inosservanza degli orari in genere                 | Nota disciplinare scritta sul registro di classe |                                     |                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>d) Frequenti e numerose assenze non adeguatamente e puntualmente giustificate</p> <p>e) Comportamento disattento e disinteressato</p> <p>f) Disturbo dell'attività didattica</p> <p>g) Uscite ripetute o prolungate dalla classe.</p> <p>h) Attività non autorizzate né programmate durante le lezioni</p>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                    |
| <p>i) Danneggiamento dei locali, delle attrezzature didattiche e violazione delle norme di sicurezza e di igiene, mancato uso nei laboratori dei DPI</p> <p>j) Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola</p>                                                                                                                                                                                   | <p>Riparazione del danno con ammonizione scritta, sospensione dalle lezioni da <b>uno a cinque giorni</b> a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni.<br/>Eventuale misura accessoria</p>                                                                                                                                                                    | <p>Il Consiglio di classe</p>                                 | <p>Organo di Garanzia (entro 10/15 giorni dalla comunicazione)</p> |
| <p>k) Atti di violenza di qualsiasi genere, fisica, psicologica, morale nei confronti delle persone</p> <p>l) furto di beni</p> <p>m) introduzione e/o uso di ogni e qualsiasi sostanza stupefacente in ogni e qualsiasi forma e quantità</p> <p>n) utilizzo di telefoni cellulari/altri dispositivi e/o di internet per fini illeciti o contro la decenza, o che possa anche solo potenzialmente arrecare danno o pregiudizio</p> | <p><b>Sospensione fino a 15 giorni</b><br/>Eventuale misura accessoria</p> <p>A seconda della gravità e qualora il comportamento sia riconducibile ad un reato:<br/><b>sospensione superiore a 15 giorni</b> fino alla esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, salva l'applicazione della sanzione più severa se prevista dall'Allegato I</p> | <p>Il Consiglio di classe</p> <p>Il Consiglio di istituto</p> | <p>Organo di garanzia (entro 10/15 giorni dalla comunicazione)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>all'integrità fisica, psichica, morale, all'immagine e alla reputazione di una persona, e comunque in violazione a quanto previsto dall'Allegato I</p> <p>o) atti di bullismo e/o atti vandalici, e/o di cyber-bullismo anche alla luce di quanto previsto dalla Legge e dall'Allegato I</p> <p>p) Consumo, detenzione di bevande alcoliche</p> | <p>Stesse sanzioni previste per la violazione di cui alla lettera m)</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| <p>q) Uso del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico/digitale- durante una verifica non espressamente autorizzato dal personale docente a fini didattici</p>                                                                                                                                                                        | <p>Un primo richiamo formale valido per l'intera classe (richiami)</p> <p>Se l'uso si ripete, nota disciplinare sul registro di classe</p> <p>Ritiro della verifica e valutazione insufficiente</p> <p>Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari</p> | <p>Il docente</p> <p>Il docente ritira il cellulare che verrà consegnato in Presidenza previa estrazione della SIM, la riconsegna prevede la convocazione dei genitori</p> <p>Il docente</p> <p>Il consiglio di classe</p> | <p>Organo di garanzia (entro 10/15 giorni dalla comunicazione)</p> |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| r) Reiterazione di comportamenti contrari ai doveri scolastici e/o posti in essere in violazione a qualsiasi obbligo derivante dal presente Regolamento e relativo Allegato I | Convocazione dei genitori<br><br>Terza nota scritta sul registro<br>sospensione da 1 a 5 giorni<br>Salva l'applicazione della sanzione più severa di cui all'Allegato I | Il Coordinatore di classe<br><br>Consiglio di classe | Organo di garanzia (entro 15 giorni dalla comunicazione)    |
| s) Offese verbali gravi ai compagni e/o ai docenti e/o al personale ATA e comportamenti in generale lesivi della dignità personale.                                           | Sospensione da 6 a 15 giorni<br><br>Sospensione superiore a 15 gg (casi più gravi)                                                                                      | Consiglio di classe<br><br>Consiglio di istituto     | Organo di garanzia (entro 10/15 giorni dalla comunicazione) |

#### **Art.4 (Sanzioni alternative)**

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, si prevedono le seguenti sanzioni accessorie.

- Attività di volontariato nella scuola (servizio in biblioteca o nei laboratori/palestra)
- Attività di volontariato esterno alla scuola in strutture convenzionate
- Lavori di sistemazione e piccole manutenzioni (palestra e laboratorio di conchiglia)
- Produzione di elaborati o di ricerche personali
- Pulitura di arredi o locali eventualmente imbrattati/danneggiati

#### **Art.5 (Organo di garanzia)**

L'Organo di Garanzia esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari. L'Organo di Garanzia, interno alla scuola, è composto da un alunno, un genitore, un docente e un rappresentante del personale amministrativo-tecnico -ausiliario, scelti tra i componenti del Consiglio di Istituto, e dal Dirigente Scolastico.

#### **Art.6 (Procedimento)**

Il coordinatore di classe o il docente che viene a conoscenza di comportamenti contrari al regolamento di disciplina comunica immediatamente alla famiglia attraverso il registro elettronico la mancanza disciplinare. Il coordinatore o il docente deve informare contestualmente il dirigente scolastico. Nei casi in cui la sanzione preveda la sospensione dalla frequenza dell'attività didattica, il coordinatore informa il dirigente scolastico, il quale provvede alla convocazione del consiglio di classe entro 10 gg dalla comunicazione. Il provvedimento di sospensione è notificato tempestivamente alla famiglia e allo studente maggiorenne e diventa esecutivo dopo 15 giorni, fatto salvo il diritto di impugnare il provvedimento dinanzi all'organo di garanzia. Nei casi di urgenza e in caso di mancanze disciplinari durante l'ultimo periodo di scuola i termini possono essere ridotti.

#### **Art.7 (Disposizioni finali)**

Il regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d'Istituto.

Per quanto non indicato nel regolamento si rimanda al DPR n°235 /07, e alle disposizioni di Legge applicabili.



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"**  
Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali  
Costruzioni, Ambiente e Territorio  
Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)  
☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it  
www.galileiarzignano.edu.it

## ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

### REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

*Il presente regolamento, da intendersi quale parte integrante del Regolamento di Istituto,  
è approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2019 con Delibera n°8*

#### PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del *cyber-bullismo*, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

La nostra scuola si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre figure, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica dei rischi dell'utilizzo della rete internet.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber-bullismo in tutte le forme. Le nuove tecnologie fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, a partire dalla giovane età. Gli studenti di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, devono essere resi coscienti in modo critico e riflessivo circa l'uso delle tecnologie digitali, e consapevoli dei **rischi del mondo digitale** ai quali gli stessi sono esposti, sia in ambito civile che penale, sia come soggetti agenti che come semplici spettatori. Rientra nella responsabilità genitoriale, quanto alla famiglia, e in quella formativa, quanto alla scuola, sostenere i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. I bulli sono perseguibili penalmente.

#### 1. DEFINIZIONE DI BULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”.

**Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata: è un comportamento al quale il nostro ordinamento attribuisce un elevato disvalore sociale e pertanto lo stesso lo sanziona, sia sul piano civile che su quello penale.**

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo si usa identificare le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

**Il bullo** è, in genere, il soggetto più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

**La vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

## 2. IL CYBERBULLISMO

**Il fenomeno del cyber-bullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*” (art.1).

Questa forma di bullismo (**bullismo elettronico**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Alcune particolari caratteristiche differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyber-bullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyber-bullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privatocreando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Sono applicabili *in primis* le norme di cui alla **Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo"**<sup>1</sup>. Il bullismo e il cyber-bullismo concretizzano comportamenti giuridicamente rilevanti, quanto meno ai sensi e per gli effetti previsti:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
  - dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
  - dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
  - dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
  - dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
  - dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
  - dalla direttiva MIUR n.1455/06;
  - linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo (MIUR Aprile 2015);
  - D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
  - dalla L. 71/2017.

### 4. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo si identificano le seguenti responsabilità.

#### 4.1 *Culpa in vigilando ed educando dei genitori*

---

<sup>1</sup> G.U. del 3 giugno 2017

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (colpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, essi sono oggettivamente responsabili (art. 2048 c.c.).

#### **4.2 Culpa in vigilando e in organizzando della scuola**

L'Art. 28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Ex art. 2048, 2° c.c., *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

### **5. LE FIGURE SCOLASTICHE COINVOLTE**

Alla luce di quanto indicato agli articoli che precedono, sono previste le seguenti attività e connessi obblighi da parte dei rispettivi soggetti coinvolti.

#### **5.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- ha previsto all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo nel territorio in rete coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.

#### **5.2 REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

E' presente nella scuola il referente del bullismo e del cyberbullismo con la funzione di

- ✓ promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- ✓ rivolgersi a partner esterni alla scuola per realizzare un progetto di prevenzione ;
- ✓ curare i rapporti con l'UAT e l'USR relativamente ai percorsi di prevenzione promossi dagli stessi
- ✓ curare rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi;

#### **5.3 IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

Il collegio docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

#### **5.4. IL CONSIGLIO DI CLASSE**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **5.5. I DOCENTI**

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyber-bullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

### **5.6 I GENITORI:**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber-bullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie e degli smartphone da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyber-bullismo e navigazione on-line a rischio.

### **5.7. GLI ALUNNI:**

- imparano ed attuano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo sempre attenzione alle comunicazioni che inviano;
- si attengono, in esecuzione e nel rispetto del presente regolamento e del Regolamento di Istituto, a tutto quanto viene loro impartito e chiesto dalla famiglia e dal personale della scuola;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli di quanto previsto nel Regolamento di Istituto in generale, ed in punto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici.
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphones e affini all'interno dell'Istituto e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite dal Regolamento di Istituto e dal presente Regolamento.

### **5.8. IL PERSONALE ATA**

- Deve segnalare tempestivamente ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali episodi di bullismo di cui è venuto conoscenza o a cui ha assistito personalmente.
- Non deve sottovalutare i propri compiti di sorveglianza in quanto responsabili sul piano educativo.
- Può far presente ai docenti e al Dirigente Scolastico di eventuali momenti o luoghi in cui gli studenti non vengono adeguatamente sorvegliati per migliorarne il controllo e la vigilanza.

## 6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La scuola non accetta in **nessun caso** atti di bullismo o di cyber-bullismo, pertanto in caso si verificano comportamenti riconducibili a detta fattispecie, essa adotta sanzioni disciplinari che riflettono la gravità del fatto.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, coinvolgendo i genitori o l'esercente la potestà genitoriale sul minore, quali figure fondamentali per contrastare tali comportamenti.

### 6.1 PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo, l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti di reato in danno o ad opera di minori, e ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico, che, a sua volta ne darà avviso alla famiglia.

La scelta dell'Istituto **di vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola**, fatta eccezione in casi in cui sia concessa espressa autorizzazione da parte del personale della scuola solo ed esclusivamente per fini didattico-educativi, secondo *“Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”* emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul *web*.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente che lo consegnerà alla Dirigente o all'ATA di riferimento, successivamente il telefono sarà riconsegnato al genitore o suo delegato.

L'uso improprio di telefono cellulare, smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Regolamento di Istituto, oltre che dalla Legge.

Verrà fatta da parte della scuola un'analisi e valutazione dei fatti e la stessa adotterà le misure, le azioni ed i provvedimenti come di seguito indicati, con l'obiettivo di sviluppare l'empatia, l'autocontrollo, l'aumento della positività, evidenziando le conseguenze di ogni comportamento, e di sviluppare le abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

Nell'ambito di un percorso educativo e di monitoraggio, i docenti e gli altri soggetti coinvolti, si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto, provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

#### **PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti**

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/insegnante di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

#### **SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine**

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

#### **TERZA FASE: azioni e provvedimenti**

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato.

#### **Obiettivi:**

- sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

#### **QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio**

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

#### **6.2. Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:**

- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) c.p., e all'art. 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet) nei confronti di altro minorenne, è **possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta.**

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori.

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

**NB.** *Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà*

provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore (estratto dall'art. 2, Legge n. 71/2017).

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene **GRAVE** quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet.

Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

### 6.3. Comportamenti sanzionabili:

| <b>COMPORAMENTO CORRETTO</b>                                                                                                                                       | <b>INFRAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SANZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p> | <p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti <b>GRAVI</b> qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc.</p> | <p>La sanzione scatta al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p> | <p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea o altro occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.</p> <p>Sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p> | <p>La sanzione scatta già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p> | <p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, etc.)</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggistica istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. É importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, etc.)</p> | <p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul *bullismo e il cyberbullismo* è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha messo in atto. Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

**ALLEGATO II AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA**  
(integrazioni del CDI del 12 dicembre 2019)

**Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- ✓ art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- ✓ Legge 11/11/1975 n. 584;
- ✓ Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- ✓ Direttiva PCM 14/12/1995;
- ✓ Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- ✓ Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- ✓ Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- ✓ Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- ✓ Circolare 3/Sanità/2005;
- ✓ Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- ✓ Legge 16/01/2003 n.3;
- ✓ art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- ✓ DPCM 23/12/2003;
- ✓ Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- ✓ Decreto Legislativo 81/2008;
- ✓ Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;
- ✓ Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

**Art. 2 - FINALITA'**

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
  - a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
  - b) prevenire l'abitudine di fumare;
  - c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
  - d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;

- e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento l’informativa effettuata dai Docenti e dalla Dirigente Scolastica all’inizio dell’anno scolastico, nonché con l’attuazione dei progetti di “Educazione alla salute”, la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia quale responsabile del comportamento illecito del minore ravvisandosi una colpa in educando.

### **Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

- ✓ E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto scolastico.
- ✓ In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili; tutti i docenti e il personale ATA in sorveglianza sono preposti per la vigilanza e sono tenuti a rilevare le violazioni.
- ✓ Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate alla dirigenza.
- ✓ Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto anche nella sede di Villa Brusarosco e al Liceo “Da Vinci”.

### **Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell’infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all’autorità competente), in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo (tutto il personale in sorveglianza).

2. E' compito dei responsabili preposti:

- ✓ Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all’aperto.
- ✓ Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, la Dirigente Scolastica può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto.

7. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

## **Art. 5 - SANZIONI**

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, vedere in particolare le procedure descritte negli Allegati A ed F)

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto pari al minimo, quindi € 27,50 alla prima infrazione; tale importo viene di volta in volta raddoppiato in presenza di recidive (importo doppio del minimo alla seconda infrazione, quadruplo alla terza e così via)
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

## **Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
  - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico ITTE "G.Galilei" - Verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_);
  - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
  - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

## **Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO** (Contestazione e Notificazione)

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale viene redatto

in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (il Prefetto) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

#### **Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

#### **Art. 9 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

#### **ALLEGATI ALLA PROCEDURA:**

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;

Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;

Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"**  
 Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali  
 Costruzioni, Ambiente e Territorio  
 Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)  
 ☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it  
 www.galileiarzignano.edu.it

## ALLEGATO A – VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n. .... / (a.s)

Il giorno .... del mese di ..... nell'area (*descrizione*) di pertinenza dell'IIS "S. Ceccato" sede

Centrale (via Vicenza 49/A  Villa Brusarosco  Liceo , alle ore .... il sottoscritto  
 ....., funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione

delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente Scolastico n. ... del .....

ha accertato che il Sig. .... nato a .....

residente a ..... in via .....

identificato con ....., presente in istituto in qualità di (*studente frequentante/ dipendente/ genitore/ esterno*) ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto è stato

.....

..... (*sorpreso nell'atto di fumare nel ....; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.*)

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni)

dal personale preposto alla vigilanza nella persona di .....negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara: .....

.....

...

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a € ..... ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

**AVVERTENZA** Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 ad € 275,00 e da € 55,00 ad € 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

€ 27,50 (pari minimo della sanzione amministrativa prevista trattandosi di prima infrazione),

€ 55 (pari minimo della sanzione amministrativa prevista in quanto l'infrazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni come sopra indicato, trattandosi di prima infrazione),

€ ,,,,,, (pari al ..... del minimo della sanzione amministrativa prevista in presenza di recidive)

Il pagamento è da effettuarsi:

- ✓ con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di VICENZA;
- ✓ con delega alla propria banca al pagamento;
- ✓ presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce “Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.”, il codice ufficio ..... e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico ITTE “G.Galilei”).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

.....

.....

Il responsabile preposto



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"**  
**Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali**  
**Costruzioni, Ambiente e Territorio**  
**Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo**



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)  
☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it  
www.galileiarzignano.edu.it

## **ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE**

rot. n.....

Arzignano .....

Al Sig. Prefetto  
Provincia di .VICENZA

36100 VICENZA

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. .... responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica

Lucia Grieco



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"**  
Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali  
Costruzioni, Ambiente e Territorio  
Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)  
☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it  
www.galileiarzignano.edu.it

## **ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO**

Prot. n.....

Arzignano.....

Al Sig. Prefetto  
Provincia di .VICENZA

36100 VICENZA

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data ..... è stato redatto, a carico di ..... nato a ..... il .....e domiciliato in ....., via ..... , verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. .... del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995. Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica

Lucia Grieco



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"**  
 Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali  
 Costruzioni, Ambiente e Territorio  
 Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)  
 ☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it  
 www.galileiarzignano.edu.it

**ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981**

Prot. n.....  
 Raccomandata AR

Arzignano.....

Ai Sig. ....  
 genitori dell'alunno .....  
 via .....  
 .....

**OGGETTO: Processo verbale n..... del ..... Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981.**

Il giorno .... del mese di ..... nell'area (*descrizione*) di pertinenza dell'ITTE "G.Galilei" sede  
 Centrale (via Vicenza 49/A  Villa Brusarosco  Liceo il sottoscritto  
 ....., in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunn ..... nat ... a .....  
 (...) e residente a .....(.....), via ....., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto  
 .....  
 ..... (*eventualmente* ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti: .....  
 .....)  
 ..... Nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata nonché il servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo. Commina allo/a stess ... una ammenda pari a € ..... ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

**AVVERTENZA:** A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla

ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di VICENZA scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

.....

La Dirigente Scolastica  
Lucia Grieco

.....



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"**  
Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali  
Costruzioni, Ambiente e Territorio  
Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)  
☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it  
www.galileiarzignano.edu.it

## **ALLEGATO E - NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Prot. n.....

Arzignano, .....

Ai DOCENTI  
Al personale ATA  
Ai GENITORI  
Agli STUDENTI  
ITTE "G. Galilei"  
All'ALBO

**Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della  
Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".**

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, tutti i docenti in servizio di sorveglianza.

La Dirigente Scolastica

Lucia Grieco



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ECONOMICO "G. GALILEI"**  
Chimica e tecnologie del cuoio, Chimica e Biotecnologie sanitarie e ambientali  
Costruzioni, Ambiente e Territorio  
Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo



Via Vicenza, 49/A – 36071 ARZIGNANO (Vicenza)  
☎ 0444 670441 – 0444 672016 - 📠 0444 450920

Codice Fiscale 81000460246 – Codice Istituto VITF010009 e-mail vitf010009@istruzione.it pec vitf010009@pec.istruzione.it  
www.galileiarzignano.edu.it

## ALLEGATO F - ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare” e per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico ITTE “G.Galilei”.

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da € 27,50 a € 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00). La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate AR).

Pertanto, a seguito delibera del Consiglio di Istituto **il pagamento in forma ridotta consiste in € 27,50** (sanzione minima) o, se si incorre nella citata aggravante, in € 55 (doppio di 27,50). In presenza di recidive gli importi vengono di volta in volta raddoppiati.

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- ✓ **in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23**, codice tributo **131T**, causale del versamento “**Infrazione al divieto di fumo nell’istituto scolastico ITTE “G.Galilei”**”;
- ✓ presso la **Tesoreria provinciale di VICENZA** competente per territorio;
- ✓ presso gli **uffici postali** tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “**Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico ITTE “G.Galilei”**”.

**In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:**

- ✓ provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

- ✓ individuano l'ammenda da comminare;
- ✓ consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- ✓ consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

**In ordine di tempo, i responsabili preposti:**

- ✓ contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione;
- ✓ richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- ✓ in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”;
- ✓ provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “***È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale***”.
- ✓ procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “***Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo***”